



TRE MONTI S.r.l.

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Ver.	Documento	Aggiornamento	Data
1.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001	Adozione da parte della Società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001	25/01/2022

INDICE

PARTE GENERALE.....	6
1 PREMessa.....	6
2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	7
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.....	7
2.2 Delitti tentati.....	10
2.3 Reati commessi all'estero.....	10
2.4 Linee Guida delle Associazioni di categoria.....	11
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	12
3.1 Requisiti Generali.....	12
3.2 Valutazione ed Identificazione dei Rischi.....	14
3.3 Definizione del Modello.....	14
3.4 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni del Modello.....	15
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
4.1 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza.....	17
4.2 Interazione con le altre strutture aziendali.....	19
4.3 Sistema di reporting.....	20
5 LA FORMAZIONE DELLE POTENZIALI RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	21
5.1 Formazione ed informazione dei potenziali Dipendenti.....	21
5.2 Informazione ai Fornitori ed ai Collaboratori Esterni.....	21
6 IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	22
6.1 Misure nei confronti dei Dipendenti.....	22
6.2 Misure nei confronti dei Dirigenti.....	22
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	23
6.4 Misure nei confronti dei Sindaci.....	23
6.5 Misure nei confronti di Fornitori e Collaboratori Esterni.....	23
7 LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	24
7.1 Attività svolta.....	24
7.2 Principali strutture coinvolte.....	24
8 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO.....	26
9 LE PARTI SPECIALI.....	28
PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA.....	29
1. REATI PRESUPPOSTO.....	31
2. PROCESSI A RISCHIO.....	32
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	32
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	32
PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI.....	33
1. REATI PRESUPPOSTO.....	33
2. PROCESSI A RISCHIO.....	34
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	34
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	34
PARTE SPECIALE “C” – REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	35

1. REATI PRESUPPOSTO	35
2. PROCESSI A RISCHIO	36
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	36
4. PROCEDURE SPECIFICHE	36
PARTE SPECIALE “D” – REATI TRANSNAZIONALI	37
1. REATI PRESUPPOSTO	37
2. PROCESSI A RISCHIO	38
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	38
4. PROCEDURE SPECIFICHE	38
PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO	39
1. REATI PRESUPPOSTO	39
2. PROCESSI A RISCHIO	40
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
4. PROCEDURE SPECIFICHE	40
PARTE SPECIALE “F” – DELITTI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA.....	41
1. REATI PRESUPPOSTO	41
2. PROCESSI A RISCHIO	42
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	42
4. PROCEDURE SPECIFICHE	42
PARTE SPECIALE “G” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	43
1. REATI PRESUPPOSTO	43
2. PROCESSI A RISCHIO	44
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	44
4. PROCEDURE SPECIFICHE	44
PARTE SPECIALE “H” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	45
1. REATI PRESUPPOSTO	45
2. PROCESSI A RISCHIO	46
4. PROCEDURE SPECIFICHE	46
PARTE SPECIALE “I” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	47
1. REATI PRESUPPOSTO	47
2. PROCESSI A RISCHIO	48
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	48
4. PROCEDURE SPECIFICHE	48
PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI	49
1. REATI PRESUPPOSTO.....	50
2. PROCESSI A RISCHIO	51
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	51
PARTE SPECIALE “M” – DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO.....	52

1. REATI PRESUPPOSTO	52
2. PROCESSI A RISCHIO	53
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	53
4. PROCEDURE SPECIFICHE	53
PARTE SPECIALE “N” – REATI TRIBUTARI.....	54
1. REATI PRESUPPOSTO	54
2. PROCESSI A RISCHIO	55
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	55
4. PROCEDURE SPECIFICHE	55
ALLEGATI.....	56

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

La società Tre Monti S.r.l. (in seguito anche «la Società») ha deciso di adottare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231”) in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 231/01 (di seguito anche “Decreto 231”), mantenendolo aggiornato nel tempo.

L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da parte di Tre Monti S.r.l. Tale esigenza deriva dai benefici che tutti gli *stakeholder* ne possono trarre: Amministratori, eventuali dipendenti, clienti, fornitori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell’impresa.

Il presente documento si distingue in una “Parte Generale”, attinente al quadro normativo di riferimento, all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema sanzionatorio, alle modalità di formazione e di comunicazione e in più “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi contenuti nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

L’articolazione in più “Parti Speciali” consente l’evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e delle relative attività sensibili, alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione; inoltre consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto di eventuali procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**” (di seguito anche “Decreto”), a norma dell’articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità degli enti**, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione (o tentata commissione) di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24 <i>bis</i>
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 <i>ter</i>
Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25 <i>bis</i>
Delitti contro l’industria e il commercio	art. 25 <i>bis</i> 1
Reati societari	art. 25 <i>ter</i>
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	art. 25 <i>quater</i>
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25 <i>quater</i> 1
Delitti contro la persona individuale	art. 25 <i>quinquies</i>

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di abuso del mercato ¹	art. 25 <i>sexies</i>
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	art. 25 <i>septies</i>
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25 <i>octies</i>
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25 <i>novies</i>
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25 <i>decies</i>
Reati ambientali	art. 25 <i>undecies</i>
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 <i>duodecies</i>
Delitti in materia di razzismo e xenofobia	art. 25 <i>terdecies</i>
Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25 <i>quaterdecies</i>
Reati tributari	art. 25 <i>quingiesdecies</i>
Reati di contrabbando	art. 25 <i>sexiesdecies</i>
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [<i>Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva</i>] ²	Si veda nota 2
Reati transnazionali ³	Si veda nota 3

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque,

¹ Inclusi gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF - Testo Unico della Finanza).

² Non inseriti nel corpus del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dall' art. 12, L. n. 9/2013.

³ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*".

non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma degli enti, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irraggiungibili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-sexies, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e sette anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito **possono essere commessi reati**;
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a **programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente **in relazione ai reati da prevenire**;

- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati**;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da soggetti in posizione c.d. apicale e/o sub apicale**. Pertanto, nonostante l'adozione del Modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato. Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del Modello stesso.

2.2 DELITTI TENTATI

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che, nei casi di delitti tentati⁴, indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25 *duodecies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato;
- b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell'Unione europea;
- d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

2.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero.

⁴ Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, Tre Monti ha fatto riferimento, in particolare, alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* aggiornate da Confindustria a giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2021.

I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 REQUISITI GENERALI

L'obiettivo del presente Modello è quello di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, beneficiando dell'esenzione prevista dal Decreto. Attraverso la predisposizione del Modello si definisce un **sistema strutturato ed organico** (preventivo ed *ex-post*) di **procedure ed attività di controllo** che abbia come scopo la riduzione del rischio di commissione dei reati da parte dei soggetti legati a vario titolo a Tre Monti, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una **piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata da Tre Monti anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio**. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di **sviluppare la consapevolezza** nei potenziali dipendenti, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino **per conto o nell'interesse della società** nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti **passibili di conseguenze penalmente rilevanti** non solo per se stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante **attività di vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il presente documento risulta approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tre Monti con delibera del 25/01/2022.

Per la predisposizione e l'implementazione del presente documento, Tre Monti ha realizzato le seguenti attività:

- **raccolta e analisi** della documentazione (contratti di service, visura camerale e altri documenti organizzativi interni utili a definire il sistema di poteri e deleghe, Statuto della Società, delibere del Consiglio di Amministrazioni e dell'Assemblea dei Soci, etc.);
- organizzazione di alcune sessioni di **interviste ed approfondimenti** con l'Amministratore Delegato e con le strutture che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto, finalizzate in particolare all'identificazione e valutazione dell'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione delle fattispecie illecite previste dal Decreto;
- **identificazione e valutazione complessiva del rischio** all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- identificazione degli ambiti aziendali di attività ai fini della definizione dei **processi a rischio** rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
- **analisi dei potenziali rischi emersi** nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore (*benchmark*);

- definizione e aggiornamento di **principi generali di comportamento** e di **protocolli specifici** per ogni processo a rischio;
- **attività di formazione / informazione** rivolte a tutti gli stakeholder della società;
- definizione ed esecuzione di **piani di verifica** volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e dei protocolli specifici adottate nel Modello.

Di seguito si riportano i **punti cardine** che sono alla base della predisposizione del presente Modello:

- la definizione di **attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e dei protocolli specifici, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- il rispetto del principio della **segregazione funzionale ed organizzativa** per ogni processo a rischio, volto a definire una struttura di controllo sulla base di opportuni livelli di responsabilità; ad esempio tale presidio deve essere attuato in quelle strutture che assumono ed attuano le decisioni, quelle che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e quelle che devono svolgere in relazione a tali operazioni i controlli e le verifiche previste dalla legge e dalle procedure aziendali;
- la definizione e la verifica di opportuni **livelli autorizzativi** definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, sulla base di un **sistema di deleghe e procure** e di un apposito **sistema di attribuzione dei ruoli e delle responsabilità**, che prevede in modo analitico l'oggetto della delega conferita a ciascuna delle strutture, dal quale risulta chiaro quali sono i soggetti coinvolti nei singoli processi sensibili ed espressamente preposti al compimento delle attività a rischio, nonché i rispettivi livelli autorizzativi;
- la determinazione di un efficace sistema dei controlli interni a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi;
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza a cui affidare i compiti di:
 - i. **verificare l'adeguatezza** del Modello sulla base delle evoluzioni normative, delle eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'esposizione al rischio di commissione di reati della Società;
 - ii. **vigilare** sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica e predefinita **attività di controllo** sia sui principi generali di comportamento sia sulle procedure specifiche.
- la tracciabilità dei processi a rischio sia a livello di sistemi informativi sia in termini documentali;
- la definizione e l'implementazione di flussi informativi periodici verso l'OdV. La definizione di tali flussi è finalizzata all'individuazione delle informazioni chiave, necessarie al monitoraggio continuo dell'esposizione al rischio-reato attraverso il coinvolgimento dei diversi referenti aziendali (rispetto del requisito della continuità di azione). Attraverso la definizione dei flussi informativi, l'OdV è chiamato a identificare una serie di atti, accadimenti e vicende aziendali di cui deve essere immediatamente notiziato, ovvero informato con una periodicità prestabilita.

3.2 VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le strutture ed i soggetti (eventuali dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi:

1. identificazione e ponderazione dei due macro-assi per l'analisi del rischio:
 - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio.
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
 - Per l'asse probabilità:
 - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
 - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
 - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
 - Per l'asse impatto:
 - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
 - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.
3. definizione dello *scoring finale* (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.

I risultati ottenuti dall'attività di *assessment* (valutazione) sono riportati nell'Allegato 2 al presente Modello (Mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali).

3.3 DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, come accennato, si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa, complessiva e dettagliata, per una chiara individuazione della struttura gerarchica interna;

- (b) elenco delle attività e delle aree che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per la Società;
- (c) principi e logiche di attribuzione dei poteri autorizzativi e delle deleghe per governare le attività svolte dalla Società;
- (d) eventuali procedure operative interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi, ad integrazione dei protocolli di controllo riportati nel presente documento;
- (e) controlli di linea e controlli gerarchici, articolati nell'ambito di più strutture, volte alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie ed alla loro rimozione;
- (f) meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- (g) programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai potenziali dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- (h) documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'Organismo di Vigilanza.

3.4 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Gli aggiornamenti del presente modello verranno effettuati in occasione di modifiche intervenute nel livello di esposizione al rischio della Società, nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Tre Monti.

La Società si impegna ad una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri Amministratori, eventuali dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 25/01/2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, cui sono stati specificatamente attribuiti i suddetti compiti.

La durata in carica dei membri dell'OdV coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'OdV, il cui mandato può essere rinnovato, rimane in funzione in ogni caso fino alla nomina dei successori.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, di norma, si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti tra i quali dovrà essere necessariamente presente il Presidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione assunta dal Presidente.

I membri dell'OdV pongono in essere, anche in via disgiunta, le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

4.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. **sull'osservanza del Modello** da parte di tutti gli stakeholder della società (potenziali dipendenti, Organi Sociali, fornitori, collaboratori esterni della Società, ecc.);
2. **sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. **sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

L'OdV riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Delegato e periodicamente (almeno annualmente) al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

Il Collegio Sindacale e/o il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto ai predetti organi, situazioni di particolare gravità ed urgenza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli stakeholder della società (potenziali dipendenti, Organi Sociali, collaboratori esterni, ecc) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Tre Monti ai sensi del Decreto.

L'obbligo di informazione grava su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti. I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;

- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017 in materia di “*whistleblowing*”, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, ovvero a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, devono essere effettuate per iscritto ed in forma non anonima. L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Tre Monti S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
- le segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità suddette;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve motivare per iscritto le ragioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio;
- tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Si sottolinea che sull'Organismo di Vigilanza non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

Ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al *data base* nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o notizie**, relative a Tre Monti, provenienti da organi di polizia giudiziaria, Organismi di Vigilanza, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dai potenziali dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre strutture nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le **notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti** da Tre Monti ed alle eventuali **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti verso i potenziali dipendenti) ovvero le notizie relative ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

4.2 INTERAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE AZIENDALI

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'**accesso**, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività.

Per questa ragione tutti i potenziali dipendenti ed anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Le **segnalazioni** saranno effettuate tramite "**canali dedicati**" predisposti dallo stesso Organismo di Vigilanza per garantire la riservatezza delle segnalazioni stesse.

A titolo esemplificativo, le informazioni rilevanti che dovranno essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza riguardano:

- le **richieste di assistenza legale** inoltrate alla Società dal personale direttivo e/o dai potenziali dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i **provvedimenti e/o notizie**, che coinvolgono la Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano **responsabilità** per le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- gli **aggiornamenti** del sistema delle deleghe e delle procure.

4.3 SISTEMA DI REPORTING

Le linee di *reporting* dell'OdV sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Delegato e periodicamente al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione. Potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione, inviata precedentemente anche al Collegio Sindacale, relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'OdV nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

5 LA FORMAZIONE DELLE POTENZIALI RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI POTENZIALI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Tre Monti garantire una corretta conoscenza, sia alle eventuali risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza.

- **La comunicazione**

L'adozione del presente Modello ed eventuali successivi aggiornamenti sono comunicati a tutti i soggetti interessati (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti). a partire dal momento di approvazione o aggiornamento del Modello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Agli eventuali nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un *set* informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, normativa interna, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- **La formazione**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione alla qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della Società.

L'attività di formazione è demandata ai soggetti che ai sensi della normativa interna e delle procedure aziendali sono preposte a tale funzione.

In particolare, sarà cura di tali soggetti definire le attività di formazione, ispirandosi ai criteri di continuità e intensità, tenendo in considerazione il *budget* e i destinatari della stessa, nonché monitorando l'effettività delle attività svolte.

5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori, clienti e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle eventuali procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da Tre Monti in seguito all'implementazione del Modello, così come dovranno essere adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole e a discrezione dell'Amministratore Delegato, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

La Direzione Affari Legali e Societari, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti *standard* utilizzati, che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei potenziali dipendenti delle prescrizioni di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare ad opera di questi stessi soggetti.

Nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, deve essere irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile.

La sanzione irrogata deve essere proporzionata alla gravità della violazione (ad esempio: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento). Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 220 del 1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Inoltre, il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte di eventuali dirigenti di Tre Monti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dirigenti dipendenti di aziende industriali.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità dell'eventuale dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò

intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale, l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrare alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale") nell'attesa delle misure decise dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo albo.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

Ogni violazione da parte dei fornitori o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

7 LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

7.1 ATTIVITÀ SVOLTA

Tre Monti S.r.l. è una società costituita in data 20 luglio 2018 con sede legale a Milano avente come oggetto sociale la compravendita e permuta dei terreni ed edifici, nonché la loro bonifica, riqualificazione, anche ambientale e la loro valorizzazione. Essa può svolgere tali attività esclusivamente in Italia. La società può inoltre svolgere ogni attività connessa e strumentale rispetto all'attività propria.

La compagine societaria è costituita da 4 soci che operano nell'ambito dei servizi ambientali. Nello specifico, il capitale sociale è posseduto da Ambienthesis S.p.A. (49%), Herambiente Servizi Industriali S.r.l. (31%), Edison S.p.A. (15%) e Sersys Ambiente S.r.l. (5%).

La società Tre Monti S.r.l. nasce per la realizzazione delle opere di bonifica del terreno denominato "Area tre Monti", sito nel Comune di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. L'Area Tre Monti risulta infatti contaminata da rifiuti e necessita di essere risanata tramite opere di bonifica previste nel documento "Progetto operativo di bonifica e Piano di rimozione dei rifiuti – Area Tre Monti" approvato dal Ministero della Transazione Ecologica con il decreto n°403 del 6 agosto 2018.

I Processi operativi ed amministrativi sono condotti da fornitori esterni (principalmente costituenti l'azionariato) e disciplinati mediante apposito contratto formalizzato tra le parti. Le nomine ed i compiti assegnati alle diverse Funzioni sono formalizzati mediante i contratti sopra citati.

7.2 PRINCIPALI STRUTTURE COINVOLTE

Direzione Lavori, Ambiente e Sicurezza (consulente esterno)

Le principali attività svolte dalla Direzione Lavori, Ambiente e Sicurezza sono:

- organizzare le diverse attività al fine di conseguire gli obiettivi di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento e di costante rispetto della normativa ambientale;
- nell'ambito delle attività generali di coordinamento e controllo, gestire le varie problematiche connesse all'ecologia e alla tutela ambientale secondo le leggi, le norme e le procedure in vigore;
- indirizzare la gestione delle risorse in un'ottica di efficacia ed efficienza, realizzando programmi di tutela ambientale definiti e perseguiti da sempre dall'azienda.

Direzione Amministrazione e Bilancio (Service Edison)

Le principali attività svolte dalla Direzione Amministrazione e Bilancio sono:

- gestione dei processi amministrativi;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- redazione del bilancio di esercizio;

Direzione Affari Generali e Legali (Service Ambienthesis)

Le principali attività svolte dalla Direzione Affari Generali e Legali sono:

- gestione organizzativa e documentale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci;
- gestione dei flussi informativi con il Collegio Sindacale;
- gestione aspetti contrattuali e legali;
- gestione delle informazioni privilegiate.

Direzione di Alta Sorveglianza (Service Sersys Ambiente S.r.l.)

Le principali attività svolte dalla Direzione Alta Sorveglianza sono:

- verifica operativa tecnico-normativa delle attività di bonifica dell'Area;
- verifica della congruenza dei SAL emessi dalla Direzione Lavori;
- servizi di monitoraggio ambientale.

7.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Tre Monti S.r.l. è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando in tal caso, il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ai sensi dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati mediante designazione diretta da parte dei soci. Gli Amministratori possono essere anche non soci, restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea che provvede alla loro nomina e comunque per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo revocati, dai soci da cui sono stati designati, con esclusione, in tali ipotesi, di ogni eventuale responsabilità risarcitoria in capo alla società o agli altri soci.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata, nomina un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, costituito da n. 3 componenti designati come segue:

- un componente con funzioni di presidente designato dal Presidente del consiglio di Amministrazione;
- un componente designato dall'Amministratore Delegato;
- un componente designato dagli Amministratori nominati da HASI.

L'Organismo di Vigilanza è un soggetto dotato di «autonomi poteri di iniziativa e controllo», che vigila sull'effettivo funzionamento del Modello e sull'osservanza dello stesso e segnala altresì la necessità di aggiornamento a seguito di mutamenti normativi (variabili esterne) oppure organizzativi dell'ente (variabili interne).

Le attività principali svolte dall'OdV sono le seguenti:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle «aree sensibili» e sulla loro efficacia;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni in ordine al rispetto del Modello;
- effettuare il monitoraggio delle «attività sensibili»;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Modello.

Collegio Sindacale

Il controllo sulla gestione è esercitato da un Collegio Sindacale nominato mediante assegnazione diretta da parte dei soci e formato da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, che dura in carica per tre esercizi.

In caso di cessazione per qualunque causa del sindaco effettivo nominato da Edison, il Sindaco cessato verrà sostituito dal Sindaco Supplente nominato da Edison, che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Nel caso di cessazione di un Sindaco Effettivo nominato da (i) Ambienthesis, il sindaco cessato verrà sostituito dal Sindaco Supplente nominato da Ambienthesis; (ii) HASI, il sindaco cessato verrà sostituito dal Sindaco Supplente nominato da HASI.

I principali compiti svolti dal Collegio Sindacale sono i seguenti:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società;
- vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- vigilanza sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e sulla sua adeguatezza rispetto all'operatività dell'azienda;
- vigilanza sulla legalità e quindi sul rispetto della normativa, primaria e secondaria, dello statuto, della regolamentazione e della normativa interna, delle eventuali procedure adottate e delle regole di governance.

Società di Revisione

La Società di Revisione è il soggetto esterno professionalmente qualificato a cui sono affidati i compiti di controllo sul corretto funzionamento della contabilità e della formazione del bilancio (controllo contabile). Si tratta di un'articolata attività di controllo, condotta durante l'esercizio mediante estese e capillari verifiche sulla correttezza degli adempimenti amministrativi, fiscali e legali obbligatori, sulla corretta tenuta della contabilità ed in particolare sulla rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione.

8 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama

l'osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

9 LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) i **processi aziendali** esposti al rischio di commissione dei reati presupposto;
- c) i **principi generali di comportamento** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta implementazione del Modello.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei destinatari del Modello di Tre Monti di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

In seguito alle attività di *risk assessment* effettuate, è stato identificato un livello residuo di **esposizione al rischio trascurabile**, per le seguenti categorie di reato, le quali, pertanto, non sono oggetto di approfondimento nella sezione dedicata alle Parti Speciali del presente Modello:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* - D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro la persona individuale (art. 25 *quinqüies* - D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro il diritto di autore (art. 25 *novies* - D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di Razzismo e Xenofobia (art. 25-*Terdecies* - D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*Quaterdecies* - D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* - D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), in riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea (ovvero delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell’Unione europea), è necessario includere nella definizione di “funzionario pubblico” tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell’Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi ovvero persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi o beni dell’Unione, quali contraenti coinvolti (in quanto incaricati direttamente o indirettamente) nella gestione di tali fondi o beni. Nello specifico, s’intende per “funzionario pubblico”:

a) un funzionario dell’Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;

i) per “funzionario dell’Unione” s’intende una persona che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall’Unione o distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l’Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell’Unione;

ii) per “funzionario nazionale” s’intende il “funzionario” o il “funzionario pubblico” secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Il termine “funzionario nazionale” comprende qualsiasi

persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

Quindi, per quanto riguarda i reati di corruzione e di appropriazione indebita, contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, considereremo la definizione di "Pubblica Amministrazione" comprensiva di tutte che le specifiche sopra riportate.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

L’Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale (dettagliati nell’allegato 1):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 - bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal codice penale** (dettagliati nell’allegato 1):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – *ter* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l’art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l’esclusione delle sanzioni interdittive.

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile (dettagliati nell’allegato 1):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “C” – REATI DI ABUSO DI MERCATO

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di abuso di mercato.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 *sexies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *sexies* – Market Abuse

L'art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” ha introdotto l'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) (dettagliate nell'allegato 1):

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “D” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera i seguenti reati di seguito indicati (dettagliate nell’allegato 1):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 *octies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *octies* – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'art. 67 del D.Lgs. 231/2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale (dettagliati nell'allegato 1):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “F” – DELITTI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità informatica.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – *bis* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 *bis* – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L’art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno", ha introdotto l’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del codice penale (dettagliati nell’allegato 1):

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “G” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – *ter* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 *ter* – Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale (dettagliati nell’allegato 1):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “H” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – *decies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *decies* – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La L. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all’art. 4 prevede l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell’art. 25*decies* (dettagliato nell’allegato 1):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 377 *bis* c.p.).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. Principi Generali di Comportamento

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “I” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti e più specificatamente tutte le figure aziendali coinvolte nelle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento).

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *septies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *septies* – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale (dettagliate nell'allegato 1):

- Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:
 - a) commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008
 - b) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25 *undecies* del Decreto introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

La presente Parte Speciale L è stata redatta sulla base dell’attività svolta dalla Società, la quale si occupa della realizzazione delle opere di bonifica, riqualificazione e valorizzazione di terreni ed edifici; per lo svolgimento di tali attività, la società ha stipulato specifici contratti di fornitura con soggetti terzi e soci.

Per la rilevanza e l’estensione delle attività ambientali svolte dalla Società, l’introduzione dei reati ambientali nell’ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 è estremamente rilevante, in quanto pressoché l’intera attività tipica della Società è interessata da un potenziale rischio di commissione di detti reati.

I reati ambientali rilevanti ai fini dell’applicazione del Decreto sono, nella maggior parte dei casi, reati contravvenzionali, punibili, pertanto, sia se commessi con dolo sia se commessi con colpa e alcuni di essi sono reati “formali” e cioè puniti indipendentemente dall’esistenza di una effettiva compromissione del bene ambiente: essi possono riguardare qualsiasi società, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e possono essere commessi dagli Amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dagli agenti e/o, più in generale, dai terzi che agiscono per la società. I modelli comportamentali in campo ambientale da adottarsi al fine della prevenzione della commissione di tali reati sono quindi indirizzati a tutti coloro che lavorano per la società che ne sono messi a conoscenza tramite idonei strumenti informativi.

Tutti coloro che svolgono la propria attività per la Società (Amministratori, eventuali dipendenti, collaboratori e soggetti terzi che agiscono per la Società) sono tenuti a adottare comportamenti che non si discostino da quanto stabilito nel presente documento, pena l’applicazione delle sanzioni come specificate nella “Parte Generale” del presente Modello.

In considerazione del grado di rischio di commissione dei reati ambientali potenzialmente elevato in considerazione della natura stessa dell’attività sociale, la Società sensibilizza i potenziali dipendenti, i fornitori e tutti coloro che agiscono per suo conto o in suo nome a prestare la massima cautela nell’esperimento anche delle operazioni materiali, in modo da evitare e prevenire anche i reati di carattere formale sopra ricordati.

1. REATI PRESUPPOSTO

I reati ambientali inizialmente introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 e dunque rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto sono contenuti in parte in disposizioni introdotte dal D. Lgs. 121/2011 nel codice penale e in parte nel D.Lgs. 152 del 2006 (di seguito anche “Testo Unico Ambientale” o “TUA”). Vi sono, poi, fattispecie più marginali ai fini di cui al presente Modello disciplinate da norme specifiche di settore, che comunque saranno menzionate per completezza. Come è stato rilevato da più commentatori i reati presupposto inclusi nel Decreto non esauriscono il novero dei reati ambientali potenzialmente applicabili ad una attività imprenditoriale.

L’art. 25 *undecies* comprende le seguenti fattispecie di reato (dettagliate nell’allegato 1):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n.549/1993 art. 3).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “M” – DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione di delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale (dettagliati nell'allegato 1) sono disciplinati dall'articolo 25 – *duodecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

- Art. 22 D.Lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

PARTE SPECIALE “N” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (es. Amministratori, Sindaci, potenziali dipendenti) al fine di prevenire il rischio di commissione di reati tributari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – *quinquiesdecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *quinquiesdecies* – Reati tributari

La L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 (entrata in vigore il 25/12/2019) ha comportato l’introduzione dei reati seguenti reati tributari (dettagliati nell’allegato 1):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

ALLEGATI

Omissis.